

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLA SUD MILANO**

Rep. n. 17/2018

Atti n. 0176626/7.3/2018/8

Oggetto: Parere di conformità al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco Agricolo Sud Milano del progetto di ampliamento del centro sportivo tennistico in Località Cascina Bagnolo, in Comune di San Donato Milanese, relativa Dichiarazione di Compatibilità Ambientale (D.C.A.), ai sensi dell'art. 14, n.t.a. P.T.C. e approvazione dello Schema di Convenzione tra Parco Agricolo Sud Milano e Società proponente Sitem S.r.l. (deliberazione immediatamente eseguibile).

Addì 20 luglio 2018 alle ore 10.00, previa apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano nella consueta sala delle adunanze

Presidente del Parco Agricolo Sud Milano Michela Palestra

Consiglieri Direttivo Parco Agricolo Sud Milano in carica

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Pantaleo Rosario (Vice Presidente) Assente | 6. Festa Paolo |
| 2. Pallazzoli Daniela (Vice Presidente) | 7. Lozza Paolo |
| 3. Branca Paolo | 8. Olivero Dario |
| 4. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange | 9. Uguccioni Beatrice Luigia Elena |
| 5. Del Ben Daniele Assente | |

Presiede il Presidente Michela Palestra, assistito dal Segretario Generale dottor Antonio Sebastiano Purcaro
Sono altresì presenti: il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano Dott. Emilio De Vita.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

VISTA la Legge 56/2014 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Milano che, all'art. 37, comma 2, dispone che "*la Città Metropolitana esercita, inoltre, la funzione di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano*";

VISTA la delibera del Consiglio metropolitano R.G. n. 31/2018 del 05/07/2018 avente ad oggetto "*Approvazione in via definitiva del Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati*";

VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 172/2018 del 18/07/2018 avente ad oggetto "*Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020*";

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare l'allegato Schema di Convenzione tra il Parco Agricolo Sud Milano e la Società Sitem S.r.l. finalizzata alla definizione delle misure mitigative volte a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente determinati dall'ampliamento del centro sportivo tennistico in località Cascina Bagnolo, in Comune di San Donato Milanese, composto da n. 4 pagine parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali.

Oggetto: Parere di conformità al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco Agricolo Sud Milano del progetto di ampliamento del centro sportivo tennistico in Località Cascina Bagnolo, in Comune di San Donato Milanese, relativa Dichiarazione di Compatibilità Ambientale (D.C.A.), ai sensi dell'art. 14, n.t.a. P.T.C. e approvazione dello Schema di Convenzione tra Parco Agricolo Sud Milano e Società proponente Sitem S.r.l. (deliberazione immediatamente eseguibile).

RELAZIONE TECNICA:

per l'espressione del parere di conformità al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano su provvedimenti che riguardino il territorio del Parco, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b) della l.r. 30/11/1983, n. 86.

Premessa

La l.r. 23/04/1990, n. 24 ha istituito il parco regionale di cintura metropolitana denominato "Parco Agricolo Sud Milano", ai sensi della l.r. 30/11/1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale".

La legge istitutiva 24/1990 è ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 "Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi". In particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX "Previsione e disciplina del Parco Agricolo Sud Milano", di quest'ultima, indicano le finalità del Parco Agricolo Sud Milano, di tutela, recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, di connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbano, di equilibrio ecologico dell'area metropolitana, di salvaguardia, di qualificazione e di potenziamento delle attività agro-silvo-colturali nonché di fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini.

Il territorio del Parco Agricolo Sud Milano è disciplinato anche da un Piano Territoriale di Coordinamento (di seguito P.T.C.), approvato con d.g.r. 03/08/2000, n. 7/818. Il P.T.C. del Parco persegue l'obiettivo primario di tutelare l'attività agricola, in considerazione della prevalente vocazione agro-silvo-culturale del territorio e del ruolo da essa assunto come elemento centrale e connettivo per l'attuazione delle finalità del Parco, nonché di orientare e guidare gli interventi ammessi secondo finalità di valorizzazione dell'ambiente, qualificazione del paesaggio, tutela delle componenti della storia agraria. L'articolo 1, comma 5, dispone che le previsioni urbanistiche del P.T.C. del Parco siano immediatamente vincolanti per chiunque, siano recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscano eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

Il territorio compreso nel perimetro del Parco regionale Agricolo Sud Milano è vincolato anche in quanto bene paesaggistico, tutelato ai sensi del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. - art. 142, lettera f) "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi".

* * *

L'Amministrazione comunale di San Donato Milanese, in data 03/05/2018, con deliberazione della Giunta comunale n. 67, ha riconosciuto l'interesse generale del progetto – presentato in data 16/03/2018 dalla Società Sitem S.r.l. alla stessa Amministrazione comunale e finalizzato all'ampliamento del centro sportivo tennistico sito in Località Cascina Bagnolo – rimandando la definizione delle modalità di fruizione pubblica dell'impianto sportivo al successivo convenzionamento.

In data 15/05/2018, Prot. gen. n. 0117965, l'Amministrazione comunale di San Donato Milanese – Area Territorio, Ambiente e Attività produttive, ha depositato presso gli uffici del Parco Agricolo Sud Milano gli elaborati relativi al progetto, la relativa Dichiarazione di Compatibilità Ambientale e copia della deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 03/05/2018 sopra richiamata.

Di seguito si elencano i documenti, depositati in formato cartaceo e digitale, valutati nell'ambito del presente parere:

Dichiarazione di Compatibilità Ambientale, ai sensi dell'art. 14 del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano;

Tavola n. 1 *Aerofotogrammetrico, estratto catastale, analisi del PGT, stralcio PTC, vista aerea;*

Tavola n. 2 *Analisi del territorio ed elementi paesaggistici;*

Tavola n. 3	<i>Planimetria generale, stato attuale;</i>
Tavola n. 4	<i>Planimetria generale, stato sovrapposto;</i>
Tavola n. 5	<i>Planimetria generale, stato di progetto (campi da tennis, spogliatoi e parcheggi);</i>
Tavola n. 6	<i>Sezioni A, B, C e D;</i>
Tavola n. 7	<i>Campi da tennis di progetto, pianta, prospetti, dettaglio di progetto;</i>
Tavola n. 8	<i>Blocco spogliatoi, pianta, prospetti, sezioni, dettaglio, calcolo slp;</i>
Tavola n. 9	<i>Nuovo parcheggio pubblico in ampliamento, stralcio planimetria e sezione;</i>
Tavola n. 10	<i>Documentazione fotografica, descrizione paesaggio e valori ambientali;</i>
Tavola n. 11	<i>Documentazione fotografica, descrizione ambito di intervento e simulazione fotografica;</i>
Tavola n. 12	<i>Progetto del verde, dettagli siepe campestre;</i>
Tavola n. 13	<i>Progetto del verde, dettagli bosco pianiziale settore A;</i>
Tavola n. 14	<i>Progetto del verde, dettagli bosco pianiziale settore B;</i>
Tavola n. 15	<i>Progetto del verde, zona ampliamento nuovo parcheggio;</i>
Tavola n. 16	<i>Standard, urbanizzazioni primarie e urbanizzazioni;</i>
Tavola n. 17	<i>Planimetria generale, schema fognatura di progetto;</i>
Tavola n. 18	<i>Verifica indici e parametri ecologico-ambientali.</i>

Il progetto di ampliamento del centro sportivo tennistico interessa un'area, sita in Comune di San Donato Milanese, individuata catastalmente al foglio 19, mappali 387 (parte) e 20 (parte), avente una superficie complessiva di circa 3.500 mq e collocata nell'ambito di pertinenza del complesso residenziale di Cascina Bagnolo, posto tra l'Autostrada del Sole e il Canale Vettabbia.

L'insediamento di Cascina Bagnolo, interamente ricompreso nei territori tutelati del Parco Agricolo Sud Milano, è stato assoggettato a Piano di Recupero, rispetto al quale il Consiglio Direttivo del Parco ha espresso parere favorevole con propria deliberazione n. 25/2005 del 27/09/2005.

Gli interventi previsti dal Piano di Recupero sul complesso cascinale, così come descritto nella relazione tecnica di accompagnamento al progetto, sono stati ultimati in data 13/03/2013, a seguito del rilascio delle relative Autorizzazioni paesaggistiche, riguardanti anche l'inserimento di due campi da tennis collocati a sud-ovest dell'insediamento e oggi realizzati.

Il progetto prevede l'inserimento, a sud dell'insediamento di Cascina Bagnolo, di due ulteriori campi da tennis, di una struttura di supporto con servizi e spogliatoi nonché l'ampliamento del parcheggio esistente con la realizzazione di 23 nuovi posti auto.

I campi da tennis saranno realizzati in terra rossa sintetica e delimitati da una recinzione in rete; al fine di consentire la prosecuzione dell'attività sportiva anche nei mesi invernali sarà inserita una copertura stagionale, da settembre a maggio, costituita da un "pallone pressostatico", realizzato con una membrana in poliestere e PVC.

A servizio dei campi da tennis sarà, inoltre, realizzato un locale destinato a spogliatoio e annessa piccola area di attesa, avente una slp pari a circa 130 mq ed un'unica parete a vista in corrispondenza dell'ingresso; il vano sarà, infatti, ricavato al di sotto di un rilevato esistente avente un'altezza massima di mt 5,00, vegetato, con funzione di barriera fonoassorbente e di mitigazione visiva dell'asse autostradale.

Il progetto individua, quali interventi di mitigazione, la messa a dimora di due fasce boscate, per un ammontare complessivo di 158 unità arboreo-arbustive, costituite da essenze autoctone del Parco Agricolo Sud Milano, l'una posta in corrispondenza del rilevato tra i nuovi campi da tennis e quelli esistenti, l'altra collocata tra il parcheggio e la viabilità di accesso. E' previsto, inoltre, l'inserimento di una "siepe campestre" lungo il margine meridionale dei nuovi campi da tennis con la messa a dimora di 225 nuove piante nonché l'impianto di ulteriori n. 9 essenze arboree autoctone "pronto effetto" in corrispondenza dell'ampliamento del parcheggio ed in continuità con i filari esistenti.

Il progetto interessa direttamente il Parco Agricolo Sud Milano ed in particolare i "Territori agricoli e verde di cintura urbana ambito dei piani di cintura urbana" (art. 26, n.t.a. P.T.C.), Comparto 3 Parco delle Abbazie "L'agricoltura in città" – Sub-comparto 3.2 Chiaravalle-Maconago i cui orientamenti e indirizzi progettuali, indicati all'Allegato A delle n.t.a. P.T.C. del Parco, sono volti al recupero paesistico e alla riqualificazione del

contesto di Chiaravalle e del canale Vettabbia incluso nel sistema delle acque irrigue, interamente sottoposto a tutela in quanto parte integrante della struttura morfologica, del tessuto storico e paesistico e della infrastrutturazione agraria del territorio del Parco (art. 42, n.t.a. P.T.C.).

L'area è, inoltre, ricompresa in una "Zona di tutela e valorizzazione paesistica" (art. 34, n.t.a. P.T.C.) costituita da aree di particolare interesse e rilevanza paesistica per morfologia del suolo, densità dei valori ambientali, storici e naturalistici, in cui l'attività agricola contribuisce a mantenere e migliorare la qualità del paesaggio. In tali ambiti sono consentiti gli interventi relativi alle attività ricreative e culturali che non comportino alterazione degli elementi compositivi del paesaggio rurale.

Il Nucleo di Cascina Bagnolo è individuato dal P.T.C. del Parco quale "Insediamento rurale isolato di interesse paesistico" (art. 39, n.t.a. P.T.C.) che, per posizione, caratteristiche morfologiche e tipologiche, presenza di elementi architettonici di rilievo e per valori paesistici è ritenuto meritevole di tutela. Parte del nucleo è incluso nella fascia di rispetto di 100 mt. dal canale Vettabbia, di cui all'art. 42, comma 4, n.t.a. P.T.C., nell'ambito della quale è vietata l'edificazione.

La proposta progettuale formulata è ritenuta conforme ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco ed in particolare a quanto disposto all'art. 26, comma 5, che, in pendenza dell'approvazione del Piano di Cintura Urbana, ammette l'inserimento di attrezzature di interesse generale, previa verifica della compatibilità ambientale dell'intervento nell'ambito della redazione di una specifica Dichiarazione di Compatibilità Ambientale (D.C.A.) di cui all'art. 14 delle n.t.a. del P.T.C..

La D.C.A. è finalizzata ad individuare e valutare gli effetti negativi, diretti e indiretti, che l'intervento può determinare sulle diverse componenti ambientali, descrivendo, al contempo, le misure per ridurre al minimo e possibilmente compensare gli effetti negativi sull'ambiente stesso.

Il progetto di ampliamento del centro sportivo tennistico in Località Cascina Bagnolo, sulla scorta delle valutazioni contenute nella Dichiarazione di Compatibilità Ambientale predisposta, individua una serie di interventi mitigativi ritenuti adeguati a garantire l'equilibrio ambientale del contesto e finalizzati a ridurre principalmente l'impatto paesaggistico determinato sia dall'inserimento di due nuovi campi da tennis e dalla relativa copertura seppur stagionale, sia dalla realizzazione del locale adibito a spogliatoio che dovrà soddisfare le esigenze connesse allo svolgimento delle attività sportive, comportando l'esclusione di eventuali volumi accessori temporanei presenti.

In particolare le opere ambientali previste, costituite, come sopra richiamato, dall'inserimento di due fasce boscate, una siepe polispecifica, oltre alla messa a dimora di essenze arboree per l'inserimento ambientale dei nuovi posti auto previsti, confluiscono nello schema di Convenzione allegato e parte integrante della presente deliberazione. Complessivamente gli interventi di mitigazione ambientale previsti comporteranno l'inserimento di 392 essenze arboreo-arbustive.

Con riferimento alla siepe polispecifica, collocata lungo il margine meridionale dell'area di intervento, in adiacenza ai nuovi campi da tennis, si richiede, ove tecnicamente possibile, che la stessa sia riportata all'interno del perimetro del Piano di Recupero attuato, garantendo l'inserimento dello stesso numero di essenze previste.

Il progetto definitivo dell'ampliamento del centro sportivo tennistico, comprensivo delle opere mitigative, sarà in ogni caso verificato ed eventualmente integrato, per la parte ambientale, in sede di Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 nonché del successivo procedimento di "Autorizzazione allo sradicamento di piante ed estrazione delle ceppaie", ai sensi dell'art. 22 delle n.t.a. del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano.

*Esaminati gli elaborati che costituiscono il progetto di ampliamento del centro sportivo tennistico in Località Cascina Bagnolo, in Comune di San Donato Milanese, in relazione alla conformità rispetto ai contenuti del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano, nonché alle finalità del Parco regionale in termini di tutela, salvaguardia, recupero paesistico e ambientale, equilibrio ecologico, qualificazione e potenziamento delle attività agro-silvo-colturali, fruizione culturale e ricreativa del territorio, si propone di esprimere **parere di conformità** al P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano, e di approvare l'allegato Schema di Convenzione tra Parco Agricolo Sud Milano e Società proponente Sitem S.r.l., ai sensi dell'art. 14 delle n.t.a. del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano, finalizzata alla definizione delle misure mitigative volte a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente determinati dall'ampliamento del centro sportivo tennistico.*

VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 172/2018 del 18/07/2018 avente ad oggetto "Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020";

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del D.lgs. 33/2013;

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Data 18/07/2018

Referenti istruttoria: dott.ssa Chiara Ferrari



arch. Francesca Valentina Gobbato



Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano
Dott. Emilio De Vita



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Visto il d.lgs. 22/01/2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”* e s.m.i.;

Vista la l.r. 30/11/1983, n. 86 *“Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”* e s.m.i.;

Vista la l.r. 23/04/1990, n. 24 *“Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano”* ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”*, in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano i territori del Parco Agricolo Sud Milano;

Vista la l.r. 11/03/2005, n. 12 *“Legge per il governo del territorio”* e s.m.i.;

Vista la d.g.r. 03/08/2000, n. 7/818 *“Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)”*;

Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano;

Visti:

- il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*;
- la legge 07/04/2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
- il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 10/12/1991.

Considerato che il presente atto non ha riflessi finanziari e che pertanto non necessita, sotto tale profilo, del parere ex art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano in data 18/07/2018, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Udito l’intervento dei Consiglieri;

con voti favorevoli 8, contrari //, astenuti //, espressi nei modi legge;

DELIBERA

- 1) di prendere atto dei contenuti della relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di esprimere **parere di conformità** al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco Agricolo Sud Milano relativo al progetto di ampliamento del centro sportivo tennistico in Località Cascina Bagnolo, proposto dal Comune di San Donato Milanese su istanza della Società Sitem S.r.l.;
- 3) di approvare lo Schema di Convenzione tra il Parco Agricolo Sud Milano e la Società Sitem S.r.l., allegato e parte integrante del presente provvedimento, finalizzato alla definizione delle misure mitigative volte a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente determinati dall'ampliamento del centro sportivo tennistico; con riferimento alla siepe polispecifica, collocata lungo il margine meridionale dell'area di intervento, in adiacenza ai nuovi campi da tennis, si richiede, ove tecnicamente possibile, che la stessa sia riportata all'interno del perimetro del Piano di Recupero attuato, garantendo l'inserimento dello stesso numero di essenze previste dalla Convenzione.
- 4) di depositare il libera visione presso gli uffici dell'Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano, per 30 giorni consecutivi, la presente deliberazione unitamente allo Schema di Convenzione e alla Dichiarazione di Compatibilità Ambientale, al fine di raccogliere le eventuali osservazioni secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 14 delle n.t.a. del P.T.C. del Parco, dando atto che, in assenza di osservazioni, lo Schema di Convenzione si intende definitivamente approvato;
- 5) di demandare al Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano l'adozione di tutti gli atti di gestione necessari e conseguenti il presente provvedimento, nei limiti di quanto deliberato;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
- 7) di demandare al Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del D.lgs. 33/2013;
- 8) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano a rischio medio e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul Sistema dei controlli interni e rispettano quanto previsto dal PTPC e dalle Direttive interne, come attestato nella relazione tecnica.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'ente;
- visto l'art. 134 – IV comma – del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli 8, contrari //, astenuti //, espressi nei modi legge.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/00)

IL DIRETTORE
Dott. Emilio De Vita
18/07/2018



SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/00 E DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI)

IL DIRETTORE
Dott. Emilio De Vita
18/7/2018



VISTO DEL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL TESTO UNIFICATO DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)

IL DIRETTORE
Dott. Emilio De Vita
18/7/2018



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole
 Contrario

IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 32, c.1, L. 18/06/2009, n. 69.

Milano, li 23.07.2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano come disposto dall'art. 32, L. 69/2009.

Milano, li _____ Firma _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.

per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.

Milano, 23/7/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :

.....

Milano, li _____

IL DIRETTORE del SETTORE
PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Allegato

SCHEMA DI CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLE N.T.A. DEL P.T.C. DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO, FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DELLE MISURE MITIGATIVE VOLTE A RIDURRE GLI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE DETERMINATI DALL'AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO TENNISTICO IN LOCALITÀ CASCINA BAGNOLO, IN COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

Tra

Parco Agricolo Sud Milano - Ente Gestore Città Metropolitana di Milano, con sede in via Vivaio, 1 – Milano – P.IVA 08911820960, in questo Atto rappresentato dal Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, dott. Emilio De Vita, domiciliato per la carica presso il predetto Ente;

e

la Società SITEM S.r.l. con sede legale in Comune di Milano, via Timavo n. 34 (Codice Fiscale 12170400159) legalmente rappresentata dal _____ ;

Premesso che

il Parco regionale Agricolo Sud Milano, in quanto bene paesaggistico, è sottoposto a tutela sulla base dei principi e della disciplina contenuti nel decreto legislativo 42/2004 e s.m.i. "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137*";

il territorio del Parco Agricolo Sud Milano è disciplinato dalla legge regionale 23/04/1990, n. 24, ora confluita nel "*Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi*", legge regionale 16/07/2007, n. 16 e da un Piano Territoriale di Coordinamento (di seguito P.T.C.) approvato con deliberazione della Giunta Regionale 7/818 del 03/08/2000;

in base all'art. 157 della legge regionale 16/07/2007, n. 16 le finalità del Parco Agricolo Sud Milano sono la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché di connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbano, l'equilibrio ecologico dell'area metropolitana, la salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali, la fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini;

il P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano persegue l'obiettivo generale di orientare e guidare gli interventi ammessi secondo finalità di valorizzazione dell'ambiente, qualificazione del paesaggio, tutela delle componenti della storia agraria. La fruizione del Parco è principale finalità del piano, subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale, di salvaguardia dell'attività agricola e del paesaggio del Parco;

in rapporto agli obiettivi istitutivi richiamati, di tutela e valorizzazione dell'attività agricola, dell'ambiente e della fruizione, il P.T.C. del Parco è oggetto di una suddivisione generale in "*territori*", cui il P.T.C. del Parco sovrappone "*ambiti delle tutele ambientali, paesistiche e naturalistiche*" ed "*elementi puntuali di tutela ambientale, paesistica, architettonica e monumentale*";

tali elementi di tutela, in quanto testimonianza dell'antica organizzazione dell'agricoltura dei territori del Parco Agricolo Sud Milano, devono essere salvaguardati nella loro consistenza e caratterizzazione complessiva anche in relazione al contesto entro il quale sono collocati, evitando che nuovi interventi comportino lo snaturamento degli elementi e dell'ambito nei quali sono inseriti;

lo Statuto della Città Metropolitana di Milano, approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 5 del 17/12/2014, all'art. 37, comma 2 dispone: "*La Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano*";

Considerato che

la Società SITEM S.r.l. in data 16/03/2018 ha presentato all'Amministrazione comunale di San Donato

Milanese, istanza di Permesso di Costruire convenzionato per l'ampliamento del centro sportivo tennistico sito in Località Cascina Bagnolo, nell'area di proprietà identificata catastalmente al Foglio 19, mappali 387 (parte) e 20 (parte);

successivamente, con deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 03/05/2018, la stessa Amministrazione comunale ha riconosciuto l'interesse generale del progetto e la coerenza rispetto alle linee programmatiche di governo del territorio comunale, rimandando la definizione delle modalità di fruizione pubblica dell'impianto sportivo al successivo convenzionamento;

il progetto di ampliamento del centro sportivo tennistico riguarda un'area collocata nell'ambito di pertinenza del complesso residenziale di Cascina Bagnolo, posto tra l'Autostrada del Sole e il Canale Vettabbia, interamente ricompreso nei territori tutelati del Parco Agricolo Sud Milano e precedentemente assoggettato a Piano di Recupero, rispetto al quale il Consiglio Direttivo del Parco ha espresso parere favorevole con propria deliberazione n. 25/2005 del 27/09/2005.

in particolare la stessa area è ricompresa nei "Territori agricoli e verde di cintura urbana ambito dei piani di cintura urbana" (art. 26, n.t.a. P.T.C.), Comparto 3 Parco delle Abbazie "L'agricoltura in città" – Sub-comparto 3.2 Chiaravalle-Macconago, i cui orientamenti e indirizzi progettuali, indicati all'Allegato A delle n.t.a. P.T.C. del Parco, sono volti al recupero paesistico e alla riqualificazione del contesto di Chiaravalle e del canale Vettabbia incluso nel sistema delle acque irrigue, interamente sottoposto a tutela in quanto parte integrante della struttura morfologica, del tessuto storico e paesistico e della infrastrutturazione agraria del territorio del Parco (art. 42, n.t.a. P.T.C.).

L'area è, inoltre, ricompresa in una "Zona di tutela e valorizzazione paesistica" (art. 34, n.t.a. P.T.C.) costituita da aree di particolare interesse e rilevanza paesistica per morfologia del suolo, densità dei valori ambientali, storici e naturalistici, in cui l'attività agricola contribuisce a mantenere e migliorare la qualità del paesaggio. In tali ambiti sono consentiti gli interventi relativi alle attività ricreative e culturali che non comportino alterazione degli elementi compositivi del paesaggio rurale.

Il Nucleo di Cascina Bagnolo è individuato dal P.T.C. del Parco quale "Insediamento rurale isolato di interesse paesistico" (art. 39, n.t.a. P.T.C.) che, per posizione, caratteristiche morfologiche e tipologiche, presenza di elementi architettonici di rilievo e per valori paesistici è ritenuto meritevole di tutela. Parte del nucleo è incluso nella fascia di rispetto di 100 mt. dal canale Vettabbia, di cui all'art. 42, comma 4, n.t.a. P.T.C., nell'ambito della quale è vietata l'edificazione.

In considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 26, comma 5 delle n.t.a. del P.T.C. del Parco, in pendenza dell'approvazione del Piano di Cintura Urbana, è ammesso l'inserimento di attrezzature di interesse generale, previa verifica della compatibilità ambientale dell'intervento nell'ambito della redazione di una specifica Dichiarazione di Compatibilità Ambientale (D.C.A.) di cui all'art. 14, n.t.a. P.T.C., in data 15/05/2018, Prot. gen. n. 0117965, l'Amministrazione comunale di San Donato Milanese ha depositato presso gli uffici del Parco Agricolo Sud Milano gli elaborati costituenti il progetto, la relativa Dichiarazione di Compatibilità Ambientale e copia della deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 03/05/2018 sopra richiamata.

Visto che

il progetto prevede l'inserimento, a sud dell'insediamento di Cascina Bagnolo, di due ulteriori campi da tennis oltre a quelli già esistenti, di una struttura di supporto con servizi e spogliatoi nonché l'ampliamento dell'attuale parcheggio con la realizzazione di 23 nuovi posti auto;

lo spogliatoio previsto, integrato da una piccola area di attesa, ha una slp pari a circa 130 mq ed è caratterizzato da un'unica parete a vista in corrispondenza dell'ingresso; il locale sarà, infatti, ricavato al di sotto di un rilevato esistente avente un'altezza massima di mt 5,00, vegetato, con funzione di barriera fonoassorbente e di mitigazione visiva dell'asse autostradale;

i campi saranno realizzati in terra rossa sintetica e delimitati da una recinzione in rete; al fine di consentire la prosecuzione dell'attività sportiva anche nei mesi invernali sarà inserita una copertura stagionale, da settembre a maggio, costituita da un "pallone pressostatico", realizzato con una membrana in poliestere e PVC;

Verificato che le opere previste dal progetto, pur ritenute ammissibili in considerazione della coerenza rispetto ai contenuti del P.T.C. del Parco sopra richiamati, determinano un impatto sulla componente paesaggio, principalmente connesso all'inserimento della tensostruttura, a copertura dei due nuovi campi da tennis,

nonché alla realizzazione del locale a servizio del centro sportivo, seppur ricavato al di sotto di un rilevato vegetato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 14, comma 3 delle n.t.a. del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano si rende necessario trasfondere nella presente Convenzione le soluzioni tecniche adottate al fine di ridurre e mitigare gli impatti, sopra richiamati, determinati dalla realizzazione del progetto;

Visto che con deliberazione n. -- del 20/07/2018 il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano ha approvato lo Schema di Convenzione;

Tutto ciò premesso tra le Parti si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

Art. 2 OGGETTO

La presente Convenzione disciplina la realizzazione e la gestione delle opere di mitigazione ambientale del progetto, di interesse generale, per l'ampliamento del centro sportivo tennistico in Località Cascina Bagnolo, in Comune di San Donato Milanese, così come definite e descritte nella relativa Dichiarazione di Compatibilità Ambientale, di cui all'art. 14 delle n.t.a. del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano e depositata a corredo dell'istanza;

Art. 3 DEFINIZIONE DELLE OPERE DI MITIGAZIONE

Messa a dimora di **due fasce a bosco planiziale**, secondo lo schema indicato alle Tavole 13 "*Progetto del verde - Dettagli bosco planiziale settore A*" e 14 "*Progetto del verde - Dettagli bosco planiziale settore B*" l'una posta in corrispondenza del rilevato tra i nuovi campi da tennis e quelli esistenti, al di sotto del quale è previsto l'inserimento del locale spogliatoio, l'altra collocata sul rilevato posto tra il parcheggio e la viabilità di accesso.

Le fasce boscate saranno realizzate con specie vegetali autoctone del Parco Agricolo Sud Milano di seguito richiamate: *Quercus robur*, *Carpinus betulus*, *Prunus avium*, *Malus sylvestris*, *Acer campestre*, *Ulmus minor*, *Crataegus monogyna*, *Cornus sanguinea*, *Corylus avellana*, *Ligustrum vulgare*, *Prunus spinosa*, *Viburnum lantana* per un totale di 158 piante.

Messa a dimora di una **siepe polispecifica** a delimitazione dei nuovi campi da tennis, da collocare lungo il confine sud dell'area all'interno del perimetro del Piano di Recupero, ove tecnicamente possibile, secondo lo schema indicato alla Tavola 12 "*Progetto del verde - Dettagli siepe campestre*" realizzata con *Carpinus betulus*, *Acer campestre*, *Ligustrum vulgare*, *Viburnum opulus*, per un totale di 225 piante, eventualmente aggiornata a seguito delle verifiche tecniche richieste dal Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano;

Inserimento di n. 9 essenze arboree autoctone "*pronto effetto*" in corrispondenza dell'ampliamento del parcheggio ed in continuità con i filari esistenti.

L'elenco delle specie vegetali sopra riportato, dovrà essere verificato al momento della messa a dimora delle piante tendo conto degli aggiornamenti della normativa sul tarlo asiatico.

Il progetto delle opere di mitigazione ambientale sopra richiamate sarà verificato ed eventualmente integrato in sede di Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 nonché del successivo procedimento di "*Autorizzazione allo sradicamento di piante ed estrazione delle ceppaie*", ai sensi dell'art. 22 delle n.t.a. del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano;

Art. 4 GESTIONE

Le obbligazioni, il mantenimento in buone condizioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresa la sostituzione delle eventuali fallanze, delle opere di mitigazione, definite al precedente Articolo 3, è a totale carico della Società SITEM S.r.l.;

Art. 5 SPESE

Le spese per la registrazione della presente convenzione e le eventuali imposte e tasse nascenti da vigenti

disposizioni sono a carico della Società SITEM S.r.l.;

Art. 6 DURATA CONVENZIONE

La presente Convenzione, considerata la necessità di una gestione di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ambientali, ha durata illimitata, salvo diverse esigenze che potrebbero scaturire dalle Parti;

Art. 7 CONTROVERSIE

La mancata realizzazione delle opere di mitigazione ambientale nelle modalità stabilite dalla presente Convenzione, comporta la rimessa in pristino delle aree stesse. Le Parti dichiarano di eleggere per ogni eventuale controversia, quale unico foro competente quello di Milano.

Letto Confermato e sottoscritto in segno di piena ed integrale accettazione

Milano,

Parco Agricolo Sud Milano - Ente Gestore Città Metropolitana di Milano

Società SITEM S.r.l.